

Testo unificato delle proposte di legge nn. 100 del 19/11/2013, 154 dell' 8/04/2014 e 201 del 15/10/2014 in materia di tutela dei consumatori

Art. 1
(*Finalità*)

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, in particolare dell'art. 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) promuove e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, svolgendo attività di informazione, formazione, educazione e favorendo l'accesso alla giustizia in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti.

Art. 2
(Interventi)

Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;
- b) attiva un osservatorio regionale per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;
- c) informa e tutela il cittadino nelle fasi di accesso al settore creditizio;
- d) tutela il diritto alla salute attraverso la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché dei processi produttivi, con specifico riguardo alla fruibilità da parte dei soggetti socialmente ed economicamente più deboli;
- e) tutela gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali, promuovendo procedure alternative di risoluzione delle controversie, ivi compresa la mediazione obbligatoria, la conciliazione paritetica e gli accordi stragiudiziali e predisponendo sul sito istituzionale un'adeguata pubblicità delle azioni di classe di cui all'art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 approntate dalle associazioni di cui all'art. 137 del menzionato d.lgs.;
- f) garantisce un maggiore accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento ai modelli di vendita e alla loro liceità;
- g) promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori ed utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;
- h) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attività volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore;
- i) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e con il concorso delle associazioni di consumatori ed utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo critico, responsabile e consapevole per i giovani in età scolare;
- j) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela di consumatori ed utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- k) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni di consumatori ed utenti, sulle attività svolte in materia di consumerismo anche mediante sito web;
- l) migliora la qualità dei servizi pubblici forniti, anche mediante lo strumento della Carta di qualità dei servizi da emanare in sede di stipula dei contratti di servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);
- m) promuove e sostiene l'associazionismo libero e volontario nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza delle singole associazioni, promuovendo e valorizzando la loro partecipazione nella definizione ed attuazione delle politiche di tutela, anche attraverso una collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

Art. 3

(Rete europea per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. La Regione, nell'ambito dei rapporti con l'Unione Europea e nel rispetto dei limiti previsti per le attività regionali di rilievo internazionale, promuove lo sviluppo di una rete di rapporti con le istituzioni europee e con gli enti territoriali che nei singoli stati membri operano nel settore della tutela dei consumatori e degli utenti, con l'obiettivo di:

- a) scambiare informazioni e buone prassi presenti in Europa, anche al fine di garantire ai consumatori migliori standard europei di trasparenza, semplificazione amministrativa e diritti;
- b) realizzare iniziative in partenariato, per la progettazione e la partecipazione ai bandi e ai programmi di finanziamento europei, che abbiano una significativa ricaduta locale;
- c) garantire informazione ed assistenza ai consumatori nei rapporti di consumo e di servizio a livello europeo.

Art. 4

(Registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti)

1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominato Registro.
2. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da almeno due anni;
 - b) possesso di uno Statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo prevalente la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
 - c) elaborazione di un bilancio annuale, con indicazione certificata delle quote versate dagli associati, e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - d) presenza sul territorio regionale della sede legale, di un' autonoma struttura associativa e di sedi o sportelli, siti anche presso enti locali compresi nel territorio regionale, in almeno due province/città metropolitana con documentata attività di tutela dei consumatori e degli utenti e apertura al pubblico per almeno due giorni a settimana con un orario complessivamente non inferiore a sei ore;
 - e) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale ed indicazione della sede regionale presso cui l'elenco regionale degli iscritti, da aggiornarsi ogni anno, è tenuto a disposizione per le verifiche di cui all'articolo 11;
 - f) disponibilità di un sito internet aggiornato in cui siano pubblicati almeno lo Statuto, l'organigramma, il bilancio annuale, il numero dei soci iscritti, i recapiti fisici e virtuali e le attività svolte negli ultimi due anni;
 - g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forma costituite, negli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Le associazioni che vogliono iscriversi nel Registro regionale devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale competente, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. La Direzione regionale competente adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 3.
5. Conformemente alla disciplina nazionale, ai fini dell'iscrizione nel Registro, alle associazioni di consumatori ed utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, in qualsiasi modo forma.
6. La violazione del divieto di cui al comma 5 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro. La relativa domanda non può essere ripresentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.
7. Le associazioni garantiscono annualmente, tramite autocertificazione, che i requisiti richiesti di cui al comma 2 non siano mutati, assumendosi la responsabilità di dichiarazioni mendaci.
8. La Direzione regionale competente provvede, a mezzo dei suoi uffici, alla verifica dei requisiti richiesti di cui al comma 2.
9. Il Registro è soggetto ad aggiornamento entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 5

(Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti)

1. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione dei consumatori e degli utenti nella definizione delle politiche di tutela è istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) composto dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui al comma 2.
2. Possono essere iscritte al CRCU le associazioni già iscritte nel Registro di cui all'articolo 4 che possiedano i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da almeno tre anni;
 - b) presenza sul territorio regionale di sedi o sportelli, siti anche presso enti locali compresi nel territorio regionale, in almeno quattro province/città metropolitana, con documentata attività di tutela dei consumatori e degli utenti e con apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con orario complessivamente non inferiore a dodici ore;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale.
3. La cancellazione dell'associazione dei consumatori e degli utenti dal Registro di cui all'articolo 4 comporta la contestuale decadenza dal CRCU del rappresentante da essa designato.
4. Le associazioni che vogliono iscriversi al CRCU devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale competente, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
5. La Direzione regionale competente adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 4.
6. Il CRCU è costituito con decreto del Presidente della Regione, entro 90 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea regionale, per una durata pari a quella della legislatura regionale. Alla scadenza i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo.
7. Il CRCU, nella prima seduta, convocata dal Presidente della Regione o da suo delegato, alla presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti, elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli tra i rappresentanti delle associazioni, il Presidente e il vice Presidente. Il Presidente è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal Presidente, dal vice Presidente e da altri tre membri, eletti dal CRCU con un'unica votazione, nella quale ciascun rappresentante può esprimere due preferenze.
8. Le modalità di funzionamento del CRCU sono stabilite da un regolamento interno approvato dal CRCU stesso entro 30 giorni dalla prima seduta, di cui la Giunta regionale prende atto, previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dal regolamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della presente legge. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia e le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di revoca dei componenti che risultano assenti alle sedute della Consulta.
9. Alle sedute del CRCU partecipano, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia. Possono altresì partecipare i Consiglieri e gli Assessori regionali e, su richiesta del Presidente, altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali.
10. La partecipazione alle attività del CRCU è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e rendicontate, nel rispetto della normativa vigente in materia.
11. Alle attività del CRCU partecipa anche un membro aggiunto, con diritto di parola e di voto, in rappresentanza delle associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 4 ma non rientranti tra quelle di cui al comma 2 del presente articolo. Il membro aggiunto è designato ogni anno, entro sessanta giorni dall'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 4, dalle associazioni che deve

rappresentare. Nel caso di mancata designazione nei termini, la Direzione regionale competente per materia provvede in via sostitutiva ad estrarre a sorte l'associazione legittimata alla designazione.

Art. 6

(Compiti del Consiglio regionale dei Consumatori e degli Utenti)

1. Il CRCU svolge i seguenti compiti:

- a) esprime il proprio parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
- b) esprime il suo parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;
- c) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche utili alla diffusione della conoscenza e al consolidamento dei diritti del cittadino utente e consumatore;
- d) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa dell'utente e del consumatore;
- e) esprime il proprio parere sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 7, entro 30 giorni dalla presentazione, decorsi i quali se ne prescinde;
- f) formula proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di tutela del consumatore utente, al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
- g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;
- h) esprime pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;
- i) promuove il coordinamento fra le associazioni di consumatori ed utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e stabilisce le modalità con le quali pubblicizzare sul sito istituzionale della Regione le azioni di classe di cui all'art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- j) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
- k) sollecita l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni delle Authority;
- l) su istanza dei cittadini o attivato d'ufficio, esprime pareri su provvedimenti regionali, degli enti locali, delle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità afferente all'area dei consumatori, delle ASL o Aziende Ospedaliere;
- m) propone la designazione dei rappresentanti delle associazioni di consumatori ed utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti
- n) stabilisce rapporti con analoghi organismi di altre regioni e dell'Unione Europea;
- o) trasmette al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU può avvalersi della consulenza e del supporto delle strutture amministrative regionali.

Art. 7

(Programma strategico triennale degli interventi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ogni tre anni il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e previo parere del CRCU, il programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti, suscettibile di aggiornamento annuale, nel quale sono individuati gli ambiti prioritari d'intervento, i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni di consumatori ed utenti, al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Al fine dell'attuazione del programma triennale, la Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, sentito il CRCU e informata la commissione consiliare competente, approva, in coerenza col programma, il piano di attività annuale per la tutela dei consumatori con il quale sono individuati:

- a) gli interventi da realizzare nel corso dell'anno in virtù delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- b) le modalità e i criteri per il finanziamento degli interventi realizzati dagli enti locali o da altri enti pubblici;
- c) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'articolo 2;
- d) progetti ammessi a finanziamento a domanda delle singole associazioni, ai sensi dell'articolo 9;
- e) gli strumenti di controllo, verifica e divulgazione della realizzazione del piano.
- f) le modalità per la verifica dell'attuazione degli interventi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti e dei contributi.

Art. 8

(Osservatorio dei prezzi e dei consumi)

1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, di seguito denominato Osservatorio, la cui attività è svolta dalla struttura preposta in materia di commercio e servizi al consumatore, con le seguenti finalità:

- a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
- b) effettuare prove comparate su standard qualitativi e prezzi;
- c) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati e disciplinati;
- d) raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni, nell'ambito della tutela di consumatori ed utenti.

2. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con il CRCU.

3. Per lo svolgimento della propria attività e senza alcun onere per la finanza regionale, l'Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dell'ISTAT, delle Camere di commercio e di altri enti, centri di ricerca o istituti universitari, nonché, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolari qualificazioni tecnico-scientifiche e di comprovata competenza ed esperienza in materia.

Art. 9
(Finanziamenti e contributi)

1. Previo avviso pubblico annuale, redatto in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 7, comma 2, le associazioni iscritte al CRCU presentano domanda di finanziamento alla Direzione regionale competente in materia per i progetti che intendono realizzare.
2. All'avviso pubblico di cui al comma 1 possono altresì partecipare le associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 4, con progetti presentati in collaborazione con almeno una delle associazioni iscritte al CRCU in veste di capofila.
3. Alle associazioni risultanti vincitrici dell'avviso pubblico può essere erogato un contributo per la loro funzionalità in misura proporzionale al valore del progetto ammesso a finanziamento.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di finanziamento degli stessi, sono fissati nel regolamento di cui all'art. 10 della presente legge, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, garantendo una selezione dei progetti meritevoli di finanziamento fondata sulla qualità degli stessi.
5. L'ammontare dei contributi da assegnare ai sensi del comma 3, non può eccedere il 10 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
6. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Direzione regionale competente in materia effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsto nel piano di attività annuale; a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 10
(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, disciplina in particolare:

- a) i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti ulteriori per la rappresentanza nel CRCU di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le relative modalità di domanda;
- c) le modalità di primo funzionamento del CRCU di cui all'articolo 5;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d)

2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in coerenza con il decreto del ministero per lo sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 (Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo). In particolare, per iscritti dell'associazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) e dell'art. 5, comma 2, lettera c) della presente legge, si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi e sono computate esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

Art. 11
(Ispezioni e verifiche)

1. La Direzione regionale competente in materia effettua almeno una volta all'anno i controlli sulla veridicità e regolarità dei dati forniti dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nel Registro di cui all'articolo 4 e nel CRCU di cui all'articolo 5, anche mediante verifica sull'elenco regionale degli iscritti, da tenere a disposizione presso la sede regionale indicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f) della presente legge.
2. La carenza di uno dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 o di cui al comma 2 dell'art. 5, risultante anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro di cui all'articolo 4, nonché, se rappresentata presso il CRCU di cui all'art. 5, la decadenza dei relativi rappresentanti dallo stesso.
3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, le relative domande di iscrizione al Registro di cui all'art. 4 e di partecipazione al CRCU di cui all'art. 5 non possono essere ripresentate prima di tre anni dalla data di cancellazione e di decadenza.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge, si provvede mediante le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del programma 02 "Commercio reti distribuzione e tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Art. 13
(*Abrogazioni*)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le norme incompatibili con quelle di cui alla presente legge.
2. Qualsiasi rinvio al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) si intende riferito al Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU) di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 14
(Disposizioni transitorie)

1. Il Comitato Regionale degli Utenti e dei Consumatori resta in carica fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, la Direzione regionale competente in materia provvede, previo avviso pubblico, alla costituzione del Registro di cui all'articolo 4.
3. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Registro di cui all'articolo 4, il Presidente della Regione provvede, previo avviso pubblico, alla costituzione del CRCU di cui all'articolo 5.
4. Nelle more dell'adozione del programma strategico triennale e del piano annuale, di cui all'articolo 7, la Regione attua gli interventi a tutela dei diritti dei cittadini consumatori e utenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nella normativa e negli atti di programmazione previgenti.

Art. 15
(*Clausola valutativa e trasparenza*)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale un Rapporto sulla tutela di consumatori ed utenti nel Lazio, avente ad oggetto, in particolare:
 - a) lo stato di attuazione della presente legge e le eventuali modifiche che ritenga opportuno apportarvi per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) la rendicontazione relativa all'attuazione del programma strategico triennale e del piano di attività annuale, di cui all'articolo 7;
 - c) la rendicontazione delle iniziative finanziate e dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere d) ed e);
 - d) i rapporti prodotti dall'Osservatorio di cui all'articolo 8;
 - e) la rendicontazione dell'attività svolta dal CRCU;
 - f) lo stato delle iscrizioni al Registro regionale ed al CRCU, nonché la rendicontazione delle attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 11.
2. Il Rapporto di cui al comma 1 è pubblicato tempestivamente nella sezione Amministrazione trasparente dei siti web della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 16
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.